SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero della difesa

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190/L

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. **212**.

Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Art. 3.

Finanziamento degli uffici scolastici regionali

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

Art. 6.

Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli

Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma l è sostituito dal seguente:

«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis.* Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.».

Art. 7.

Attività di servizio per gli studenti universitari

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0245

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 26 giugno 2002 della ditta GNR S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ATENOLOLO «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite - A.I.C. n. 033378 011.

Ditta GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11584

DECRETO 6 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 26 giugno 2002 della ditta GNR S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ATENOLOLO CLORTALIDONE:

«100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 033517 018;

«50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 033517 020.

Ditta GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11585

DECRETO 6 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Onkotrone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baxter S.p.a. datata 27 giugno 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ONKOTRONE:

«10 mg concentrato per soluzione iniettabile» flaconcino da 5 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 033834 019;

«20 mg concentrato per soluzione iniettabile» flaconcino da 10 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 033834 021;

«25 mg concentrato per soluzione iniettabile» flaconcino da 12,5 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 033834 033;

«20 mg concentrato per soluzione iniettabile» flaconcino da 15 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 033834 045.

Ditta: Baxter S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11586

DECRETO 6 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diurenol».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Errekappa Euroterapici S.p.a. datata 25 giugno 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DIURENOL «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 033807 013.

Ditta: Errekappa Euroterapici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11587

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omniscan».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Nycomed Amersham Sorin S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immis-

sione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

OMNISCAN:

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 siringa preriempita 10 ml - A.I.C. n. 028993069;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 siringa preriempita 15 ml - A.I.C. n. 028993071;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 siringa preriempita da 20 ml - A.I.C. n. 028993083.

Ditta: Nycomed Amersham Sorin S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11588

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° agosto 2002.

Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione terza del 16 aprile 2002;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, è necessario individuare con apposito provvedimento i beni e servizi con i correlati limiti di importo per le singole voci di spesa la cui acquisizione può essere eseguita con procedura in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli organismi dell'Amministrazione della difesa.

2. Le acquisizioni in economia possono essere eseguite soltanto per i beni e servizi per i quali non sia disponibile alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 13 dicembre 1999, n. 488, che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di approvvigionare i beni e servizi per i quali siano disponibili tali convenzioni mediante adesione alle stesse.

3. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Possono essere eseguite mediante ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, le sottonotate tipologie di spese:

a) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa

da ogni genere di calamità ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati;

b) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;

c) spese relative ai corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;

d) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea, nonché tutte le spese necessarie per assicurare le attività operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti ed ai connessi servizi di supporto tecnico-logistico;

e) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;

f) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare;

g) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonché necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;

h) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;

i) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario e per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;

l) spese per il funzionamento delle carceri militari;

m) acquisizione di beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonché le spese necessarie per il funzionamento dei laboratori, delle officine per riparazione dei mezzi terrestri, navali ed aerospaziali, degli impianti e delle apparecchiature a bordo ed a terra;

n) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali; spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali;

o) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero; spese di campagna per i reparti; spese per il funzionamento dei servizi sulle navi e sugli aeromobili; spese inerenti ai rifornimenti per i reparti, le navi e gli aeromobili militari all'estero e le unità navali dislocate in località distanti da apprestamenti logistici navali;

p) spese per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero o delle unità assimilabili;

q) acquisizione di beni e servizi per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni;

r) spese per polizze di assicurazione;

s) spese per acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

t) acquisizione di beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio, nonché le spese necessarie per assicurare i servizi relativi alla leva, all'arruolamento ed al reclutamento; locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali ed aeronautici, ai fini del loro possibile acquisto;

u) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori ed attrezzature varie; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

v) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

z) spese per la stampa ovvero la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;

aa) spese per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza ed il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;

bb) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche, per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

cc) spese per conferenze, mostre, cerimonie;

dd) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

ee) spese di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premiazioni; spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

ff) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.

2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, è altresì consentito nei seguenti casi particolari:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 3.

Limiti di spesa

1. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente provvedimento si intendono con esclusione dell'I.V.A.

2. Il ricorso alla procedura in economia è consentito per le voci di spesa previste dalla lettera *a)* alle lettere *cc)* del comma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento e dalla lettera *a)* alla lettera *d)* del comma 2 del predetto art. 2, quando l'importo della spesa non sia superiore a:

a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi;

b) 130.000 euro, per le acquisizioni dei beni elencati nell'allegato 2 al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni;

c) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni.

3. Per le acquisizioni di beni e servizi compresi nelle lettere *dd)*, *ee)*, *ff)* del comma 1 dell'art. 2, il ricorso alla procedura in economia è consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a 80.000 euro.

4. Il ricorso alla procedura in economia è sempre consentito quando l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a 20.000 euro. È vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente provvedimento.

Art. 4.

Organi responsabili

1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.

2. Il comandante, se non riveste grado dirigenziale, può autorizzare le sottonotate spese:

a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonché per quelle di cui alla lettera *o)* dell'art. 2, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 3;

b) tutte le altre spese nei limiti di 20.000 euro; per importi superiori è necessaria l'autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorità logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità individuata con apposito provvedimento del Comando generale.

3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

a) l'esigenza da soddisfare;

b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;

c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;

d) l'importo presunto della spesa;

e) il capitolo di imputazione della spesa.

Art. 5.

Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

1. L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le

acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2. Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal capo del servizio amministrativo (o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti) che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della sua competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed in tal caso l'acquisizione può essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo.

4. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 3.

5. Si prescinde, altresì, dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

6. La richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax) deve contenere:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le caratteristiche tecniche;

c) le qualità e le modalità di esecuzione;

d) le eventuali garanzie richieste;

e) le modalità di scelta del contraente;

f) i prezzi;

g) le modalità di pagamento;

h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;

i) la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;

l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.

7. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 4, comma 1. La commissione è composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui è aggiudicata l'acquisizione.

9. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionata:

a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro;

b) mediante atto negoziale negli altri casi.

10. I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;

d) gli estremi contabili (capitolo);

e) la forma di pagamento;

f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;

g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.

11. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'amministrazione la propria accettazione.

12. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Art. 6.

Verifica della prestazione

1. Per le spese di importo superiore a 20.000 euro, i beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o constatazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, il funzionario incaricato del ricevimento dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi effettua le verifiche quantitative e qualitative da far risultare mediante dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione» da apporre e sottoscrivere a tergo delle fatture presentate dalle ditte. Il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione è eseguito da dipendenti militari o civili dell'organismo, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente; le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che lo hanno effettuato. Il collaudo e le constatazioni di regolare esecuzione non possono essere effettuati dai funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 7.

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo sempre il risarcimento dei danni subiti.

Art. 8.

Forme di pubblicità

1. Ogni organismo dotato di autonomia amministrativa, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rende noti i settori merceologici per i quali è previsto il ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia, richiedendo agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di acquisizione. Tali avvisi devono specificare espressamente che, ai fini della qualificazione, la ditta dovrà inoltrare all'ente apposita richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialità economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa. Il servizio amministrativo dell'ente detiene ed aggiorna, per ogni settore merceologico, l'elenco delle imprese qualificate da invitare alle gare informali di cui all'art. 5. Gli avvisi sono, altresì, inseriti nel sito internet del Ministero della difesa secondo le istruzioni che saranno diramate al riguardo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa foglio n. 199

02A11629

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 agosto 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi relativi all'anno 1997 nel settore del trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 472/1999, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 011/TPL del 27 giugno 2000 con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per l'anno 1999 e sino al 2013;

Vista la direttiva n. 21/141/1214 dell'8 febbraio 2002 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 119, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2002, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di € 18.075.991,47 pari a lire 35 miliardi, così come ripartita alla colonna 5, della tabella *C* allegata al menzionato decreto dirigenziale 011/TPL/2000;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 18.075.990,75 sul capitolo 2424 (ex 1251) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2002, a favore delle regioni a statuto ordinario.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario (Cap. 2424)	Quota 2002	C/C n.
Abruzzo	736.467,49	31195
Basilicata	510.259,37	31649
Calabria	445.185,81	31789
Campania	3.788.211,30	31409
Emilia-Romagna	671.393,92	30864
Lazio	4.182.267,92	31183
Liguria	1.503.405,98	32211
Lombardia	2.927.277,65	30268
Marche	210.714,37	31118
Molise	48.030,45	31207
Piemonte	811.870,20	31930
Puglia	553.125,29	31601
Toscana	895.536,21	30938
Umbria	138.926,86	31068
Veneto	653.317,93	30522
TOTALE	18.075.990,75	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

02A11579

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Delfina Rambla Broch, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Ciencias Matemáticas» - Especialidad Matemática General, Orientación Mecánica, rilasciato il 28 settembre 1990 dal rettore dell'Università di Valencia;

certificato di abilitazione: certificato dei «Cursos d'aptitud pedagogica», primo e secondo ciclo, rilasciato dall'Università di Valencia il 28 settembre 1990;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Rambla Broch;

nome: Delfina;

nata a: Vila-Real (Castellón) Spagna;

il: 17 febbraio 1966;

nazionalità: spagnola;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso: 47/A «Matematica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11512

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Mauro Marigliano, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 1999; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dal cittadino comunitario sotto indicato, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dal titolo; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono al titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. Il titolo di istruzione superiore: diploma di conservatorio «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs», strumento di specializzazione tromba, rilasciato in data 30 novembre 1992 dal «Conservatorium» di Rotterdam, abilitante all'insegnamento di musica nei Paesi Bassi; posseduto dal cittadino comunitario:

cognome: Marigliano;

nome: Mauro;

nato a: Napoli - Italia;

il: 1° giugno 1962;

nazionalità: italiana;

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso: 77/A - «Strumento musicale nella scuola media» - specializzazione tromba.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11513

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Daniela Bendler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie» - studienzweig: Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Schulen) und Geographie u. Wirtschaftskunde (Lehramt an höheren Schulen) conseguito il 26 novembre 1994, presso la «Leopold-Franzens Universität» di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 9 settembre 1996 da «Reithmanngymnasium» di Innsbruck;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Bendler;

nome: Daniela;

nata a: St. Johann in Tirol (Austria);

il: 10 dicembre 1965;

nazionalità: austriaca;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 39/A «Geografia».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11514

DECRETO 24 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Marta Sanz Manzanedo, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en humanidades», rilasciato dalla Università di Burgos in data 20 ottobre 2000;

titolo di abilitazione: «Certificado De Aptitud Pedagógica», rilasciato dall'Università di Burgos il 16 marzo 2001;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Sanz Manzanedo;

nome: Marta;

nata a: Burgos (Spagna);

il: 24 marzo 1976;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo;

3/C «Conversazione in lingua straniera» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11516

DECRETO 24 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Sabrina Tossut, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Licencié en Philologie Romane» rilasciato il 26 settembre 1990 dall'Università degli studi di Liegi;

certificato di abilitazione: «Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur» rilasciato il 2 ottobre 1990 dall'Università degli studi di Liegi, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Tossut;

nome: Sabrina;

nata a: Liegi (Belgio);

il: 22 febbraio 1967

nazionalità: belga;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11518

DECRETO 28 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Michaela Karolina Peterkovic, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie», Romanistik Studienrichtung Italienisch, Studienzweig Italienisch (Lehramt an höheren Schulen) und der Studienrichtung Deutsche Philologie, Studienzweig Deutsche Philologie (Lehramt an höheren Schulen)», rilasciato il 2 luglio 1999 dall'Università di Salisburgo;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 7 settembre 2000 dal «Höhere Technische Bundeslehranstalt» di Salisburgo;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Peterkovic;

nome: Michaela Karolina;

nata a: Wels (Austria);

il: 3 gennaio 1974;

nazionalità: austriaca;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - tedesco;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - tedesco;

C/3 «Conversazione lingua straniera» - tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 28 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11510

DECRETO 28 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Rita Mariani, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Lingue e Letterature Straniere - specializzazione lingua spagnola - conseguita il 27 marzo 1990, presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano;

certificato di abilitazione: «Post Graduate Certificate in Education» (con Qualified Teacher Status), con specializzazione nelle discipline: spagnolo con francese, finalizzato all'insegnamento nelle scuole secondarie, conseguito nel mese di giugno 1992 presso la «University of Newcastle»;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Mariani;

nome: Rita;

nata a: Milano - Italia;

il: 22 aprile 1965;

nazionalità: italiana;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Spagnolo; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11517

DECRETO 29 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Bénédicte Rossetti Di Valdalbero, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Licencié en Philosophie», rilasciato in data 11 settembre 1998 dalla Université Catholique de Louvain (Francia) - Facultè des sciences philosophiques;

titolo di abilitazione: Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, rilasciato il 9 ottobre 1998 dalla Université Catholique de Louvain (Francia) - Facultè des sciences philosophiques;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Rossetti Di Valdalbero;

nome: Bénédicte;

nata a: Vico Equense (Napoli) Italia;

il: 27 luglio 1976;

nazionalità: italiana;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 37/A «Filosofia e Storia».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11511

DECRETO 30 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario David Raymond Strong, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisito, nella Comunità europea dal cittadino comunitario sotto indicato, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,

rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

il diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Arts» with Second Class Honours (1st division), in Joint Studies, conferito il 14 luglio 1988 dal direttore del «West London Institute of Higher Education» e dai direttore e presidente del «Council for National Academic Awards»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate certificate in education» conferito il 31 dicembre 1998 dalla «The Open University»;

posseduti dal cittadino comunitario:

cognome di nascita: Strong;
nome: David Raymond;
nato a: Windsor - Gran Bretagna;
il: 2 agosto 1961;
nazionalità: inglese;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso 45/A «Lingua straniera» - Inglese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese;

titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 3/C «Conversazione in lingua straniera» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11515

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof.re Massimiliano Rolff, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal cittadino comunitario sotto indicato, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dal titolo; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

Decreta:

1. Il titolo di istruzione superiore: «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs», rilasciato dal «Hanzehogeschool Conservatorium» di Groningen in data 1° giugno 1999, posseduto dal cittadino comunitario:

cognome: Rolff;

nome: Massimiliano;

nato a: Savona (Italia);

il: 16 giugno 1962;

nazionalità: italiana;

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 31/A «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado» e 32/A «Educazione musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11519

DECRETO 21 giugno 2002.

Rettifica del decreto 22 maggio 2002, relativo al riconoscimento in favore del cittadino comunitario prof. Massimiliano Rolff, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di ricoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il proprio decreto del 22 maggio 2002, prot. n. 9587, con il quale il titolo di formazione professionale del prof. Massimiliano Rolff è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante di «Educazione musicale» nelle scuole secondarie;

Rilevato che nell'indicare i dati di nascita dell'interessato si è incorsi in errore materiale;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. La data di nascita del prof. Massimiliano Rolff, di cui al punto 1 del decreto direttoriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 9687, è rettificata da «16 giugno 1962» a «16 giugno 1973».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11519-bis

DECRETO 24 luglio 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessivi € 489.790,00.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevola-

zioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 25 settembre 2001 ed in particolare il progetto S533 presentato dalla Azzurra Finparco Ceramica sanitaria S.r.l. per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario acquisire un supplemento istruttorio relativamente alla distribuzione temporale degli investimenti;

Acquisito in data 8 aprile 2002 il suddetto supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Vista la disponibilità del cap. n. 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: AZZURRA FINPARCO CERAMICA SANITARIA S.R.L. - Roma, (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S533-P.

Titolo del progetto: Sviluppo di tecnologia per produzione di articoli igienico-sanitaria a bassa temperatura in vitreous china.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 734.040,19 di cui:

in zona non eleggibile: € 139.443,36;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 594.596,83;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 594.596,83.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 162.322,40 per ricerca industriale e € 571.717,79 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 489.790,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 244.895,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 32,30%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 34,46%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 16 mesi a partire dal 1º febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 489.790,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo n. 8932 P.G.02 esercizio finanziario 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11542

DECRETO 4 settembre 2002.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Washington Rome Center, in Roma, e relativa esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della University of Washington Rome Center;

Rilevato che la University of Washington Rome Center ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, piazza del Biscione, 95;

Considerato che la University of Washington Rome Center è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici e di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Robert Mugerauer nato a Monroe (Wisconsin) il 10 maggio 1945;

Visto il parere favorevole del Ministero degli esteri;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Considerato che la University of Washington Rome Center aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 2 maggio 1990;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Washington Rome Center avente sede in Roma, piazza del Biscione, 95.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A11640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 settembre 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I-B-b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 9 agosto 2002, prot. n. 17227 della UIL con la quale viene designato il sig. Scontrini Marco quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Cozzani Marco e del sig. De Luca Luigi quale membro supplente, della medesima commissione;

Decreta:

Il sig. Scontrini Marco è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Cozzani Marco e il sig. De Luca Luigi è nominato membro supplente della medesima commissione.

La Spezia, 6 settembre 2002

p. *Il direttore provinciale:* MANCINO

02A11520

DECRETO 9 settembre 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Napoli in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, recante norme circa la composizione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia;

Visto il decreto direttoriale del 29 ottobre 1998 con il quale è stata ricostituita la predetta commissione per la provincia di Napoli;

Vista la nota n. 142/02 del 3 luglio 2002 con la quale la CISL - Unione territoriale di Napoli ha chiesto la nomina a componente supplente della suindicata commissione del sig. Napolano Luigi in sostituzione del dimissionario sig. Ossuto Antonio;

Rilevato che nel decreto direttoriale del 22 luglio 2002, emesso in attuazione della suindicata richiesta, è stato per mero errore indicato il nominativo Napolitano Luigi anziché Napolano Luigi;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

Il sig. Napolano Luigi, nato a Napoli il 21 gennaio 1946, è nominato componente supplente della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Napoli in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dimissionario sig. Ossuto Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 settembre 2002

Il direttore: APREA

02A11521

DECRETO 10 settembre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pe', unità di Adro. (Decreto n. 31453).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 58/02 del 27 marzo 2002 pronunciata dal tribunale di Brescia che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Pe';

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 29 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pe', sede in Adro (Brescia), unità in Adro (Brescia), per un massimo di 25 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 marzo 2002 al 28 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11639

DECRETO 10 settembre 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per: area del comune di Albano di Lucania e Tolve - Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'adduttore Trivigno - Acerenza - II lotto dalla progressiva km 4+000 alla progressiva km 11+000 in Agro di Albano di Lucania e Tolve in provincia di Potenza. (Prog. BAS/38 e 14/8270/A1). (Decreto n. 31456).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31451 del 5 settembre 2002 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31451 del 5 settembre 2002, con decorrenza 18 gennaio 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura

prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Albano di Lucania e Tolve (Potenza);

imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'adduttore Trivigno - Acerenza - II lotto dalla progressiva km 4+000 alla progressiva km 11+000 in Agro di Albano di Lucania e Tolve in provincia di Potenza (prog. BAS/38 e 14/8270/A1), per il periodo dal 18 gennaio 2002 al 17 luglio 2002.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 18 luglio 2002 al 17 gennaio 2003.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 18 gennaio 2003 al 17 luglio 2003.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 18 luglio 2003 al 17 gennaio 2004.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 18 gennaio 2004 al 17 aprile 2004 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11638

DECRETO 10 settembre 2002.

Costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Sondrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SONDRIO

Visto:

la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato con la citata legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 41;

il primo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

l'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede che il comitato deve essere composto come segue:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della D.P.L.;

5) il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

6) il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto;

il secondo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il quale dispone che ai fini delle nomine, il direttore della D.P.L. provvede — sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente, nonché dai dati acquisiti dalla D.P.L. alla quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali — alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 34 sopra citato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare le funzioni dei comitati provinciali tra cui il potere di decisione dei ricorsi in relazione:

alla importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto;

l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 34 della legge n. 88/1989, che determina il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno al consiglio d'amministrazione dell'I.N.P.S.;

l'art. 49 della legge n. 88/1989, che disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che i membri previsti dai punti 1), 2), 3) del citato

art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti della provincia;

il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che prevede il rinnovo ogni quattro anni del comitato I.N.P.S.;

l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali, sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengono nel termine prescritto, il direttore della D.P.L. si sostituisce all'organizzazione inadempiente;

il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante: disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante: razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

la circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989, prot. 2/3ps/95838 e la circolare n. 33/1989 del 19 aprile 1989, prot. 2/3ps95876, entrambe emanate dalla direzione generale della previdenza sociale, divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, concernente «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

l'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, recante «Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici»;

Ritenuto:

che occorre ricostituire il comitato provinciale I.N.P.S. di Sondrio (a suo tempo costituito con decreto n. 417 del giorno 29 giugno 1998), per scadenza del termine di durata quadriennale;

che ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1) 2) e 3) del citato art. 34, tra i settori economici interessati devono essere tenuti presenti i dati della locale C.C.I.A.A., i dati e notizie agli atti della D.P.L.;

che le locali organizzazioni sindacali, da sentire ai fini della ripartizione di cui al precedente punto, devono essere individuate in quelle di primo grado (cioè quelle che associano direttamente i lavoratori o datori di lavoro), che alla D.P.L. risultano operanti in provincia ed interessate all'attività dell'INPS;

che deve essere accertato quali sono le organizzazioni sindacali, tra quelle di cui al precedente punto, più rappresentative alle quali deve essere richiesta la designazione dei membri previsti ai punti 1) 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 (così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989);

che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati come di seguito:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

5) altra preminente attività istituzionale;

Considerato:

che, per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori dipendenti non sono emerse, dai dati raccolti dall'ufficio, novità di rilievo rispetto alla precedente ricostituzione del comitato, per cui si ritiene di confermare il criterio, sempre seguito in tutte le precedenti omologhe occasioni, di assegnare alla organizzazione sindacale C.G.I.L. quattro rappresentanti, C.I.S.L. quattro rappresentanti e U.I.L. due rappresentanti, cioè, complessivamente, la totalità dei posti spettanti ai lavoratori dipendenti, ad eccezione di quello riservato ai dirigenti d'azienda per il quale si riconferma l'assegnazione alla C.I.D.A.;

che, per la rappresentanza datoriale, è garantita la presenza dei settori più rappresentativi che vengono così individuati: industria e commercio;

che i settori artigiano e agricolo sono adeguatamente rappresentati in seno alle commissioni speciali relativamente al loro ruolo nel tessuto produttivo provinciale;

che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le organizzazioni maggiormente rappresentative risultano essere rispettivamente la Confederazione dei coltivatori diretti per i coltivatori diretti, l'Unione artigiani della provincia di Sondrio — aderente alla Confederazione generale dell'artigianato — per gli artigiani, l'Unione del commercio, turismo e servizi della provincia di Sondrio — aderente alla Confederazione generale del commercio — per gli esercenti attività commerciali;

Esaminate:

le designazioni dei membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del sopracitato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti d'azienda, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Decreta:

È costituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Sondrio ed è composto come segue:

A) *rappresentanti dei lavoratori dipendenti*	*organizzazioni sindacali designante*
1) Cipriani Renato	C.G.I.L.
2) Gianoncelli Virglio	C.G.I.L.
3) Lanza Giuseppe	C.G.I.L.
4) Nana Giorgio	C.G.I.L.
5) Caputo Paolo	C.I.S.L.
6) Combi Gualtiero	C.I.S.L.
7) Dalle Grave Valerio	C.I.S.L.
8) Quattrini Cristiano	C.I.S.L.
9) Ciapponi Giovanni	U.I.L.
10) Riggi Gaetano	U.I.L.
11) Vido Lodovico	C.I.D.A.

B) *rappresentanti dei datori di lavoro*	*organizzazioni sindacali designante*
1) Faroci Bruno	Unione industriali
2) Credaro dott. Marco	Unione industriali
3) Mulieri dott. Alberto	Unione commercio s. e t.

C) *rappresentanti dei lavoratori autonomi*	*organizzazioni sindacali designante*
1) Cao Lino	Unione commercio s. e t.
2) Maletti Francesco	Unione artigiani
3) Benedetti Luciano	Federaz. prov. coltivatori diretti

D) *Direttore della direzione provinciale del lavoro di Sondrio;*

E) *Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;*

F) *Dirigente della sede provinciale I.N.P.S.*

Il mandato ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto; il comitato resta in carica fino alla scadenza del termine di durata.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 (*ex* ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970), e dovrà essere trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Sondrio che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e al Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sondrio, 10 settembre 2002

Il direttore: MANCINI

02A11628

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2002.

Bando per la presentazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, forestale e della pesca;

Visto il regolamento del Consiglio (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologica dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 recante l'attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 1804/99 del 19 luglio 1999 relativo al metodo di produzione biologica delle produzioni animali;

Visto il Programma nazionale di ricerca sul Sistema agricolo per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione (PNR-SASSO), trasmesso 15 settembre 2000 da questa amministrazione al MIUR quale contributo alle linee programmatiche di ricerca sul sistema agricolo per la predisposizione del Programma nazionale di ricerca 2001-2003 (PNR) da parte del MIUR, che comprende l'agricoltura biologica tra le priorità di ricerca nel settore agricolo agroindustriale, forestale e della pesca;

Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR 2001-2003) approvato dal CIPE con delibera del 21 dicembre 2000, n. 150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001.

Visto il parere espresso nella riunione del 8 ottobre 2001 dal Comitato nazionale per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, nominato con decreto ministeriale n. 92157 de 21 novembre 2000 ed operante presso questo Ministero, per l'attivazione di un Programma nazionale di ricerca sull'agricoltura biologica;

Vista la legge finanziaria 2001 del 23 dicembre 2000, n. 388 che, all'art. 123 reca «Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche», per un intervento statale di lire 15 miliardi (€ 7.746.853,48) destinato al finanziamento delle attività del primo anno del triennio 2001-2003;

Vista la delibera della Conferenza tra Stato, regioni e province autonome del 6 dicembre 2001, con la quale è stato approvato il Programma interregionale sulla ricerca in agricoltura biologica;

Visto il Programma nazionale di ricerca sulla agricoltura biologica (PNR-AB) adottato in data 19 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del Tesoro n. 61546 dell' 11 ottobre 2000 con il quale sono state ripartite le risorse finanziarie nei capitoli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF);

Visto il decreto MiPAF n. 43701 del 24 novembre 2000 che definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 204, modificato con legge 6 luglio 2002, n. 137, che all'art. 9, comma 10, abroga fra l'altro il Comitato nazionale della sperimentazione cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967, n. 1318;

Visto il decreto ministeriale n. 307 dell'8 luglio 2002 con il quale è stato istituito un Comitato di esperti di alta qualificazione che, fra l'altro, abroga il precedente decreto ministeriale del 15 novembre 2001, n. 394, di istituzione di un Comitato tecnico-scientifico;

Visto il decreto MiPAF n. 528/7742/01 che destina l'importo di € 4.338.237,95 (lire 8.400.000.000) per un triennio, per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica e tecnologica per acquisire conoscenze scientifiche per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in armonia con le altre tecniche di produzione agricola, nei settori riportati nel dispositivo del presente decreto;

Considerata la necessità di armonizzare tutte le iniziative in atto e future della ricerca italiana in agricoltura biologica, creando un efficace raccordo tra gli enti di ricerca ad essa preposti;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca in questo specifico settore, di durata triennale con finanziamenti annuali;

Decreta:

Art. 1.

Priorità scientifiche

I progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica da finanziare con il presente bando e collocabili nel Programma nazionale di ricerca Agricoltura biologica (PNR-AB), devono riferirsi alle seguenti tematiche e filiere di prodotto:

Tematiche:

1. selezione attitudinale e vocazionale di germoplasma già esistente in funzione dell'adattamento al metodo di coltivazione biologico, anche in condizioni di coltura arida e semiarida;

2. sviluppo di germoplasma adatto alla coltivazione biologica, con particolare attenzione alla valorizzazione della rusticità di specie, varietà e biotipi autoctoni e non;

3. valutazione di sistemi agricoli idonei alla conservazione e, ove possibile, all'aumento dell'attività biologica dei suoli, che prevedano il minimo impiego possibile di risorse non rinnovabili;

4. messa a punto e valutazione della sostenibilità per l'ambiente e l'agricoltura di tecniche a basso impatto ambientale per la difesa delle colture e il controllo delle infestanti;

5. sviluppo di metodi di prevenzione e di controllo della presenza di sostanze tossiche sui prodotti agricoli e di residui dannosi per il suolo e per i prodotti, in tutti i punti critici delle filiere (produzione, post-raccolta, consumo);

6. sviluppo di metodi per la tracciabilità e il controllo dei prodotti e dei processi;

7. verifica dell'economicità del sistema produttivo biologico, sulla base della sostenibilità del reddito per gli operatori e di un equilibrato rapporto qualità/prezzo del prodotto ottenuto;

8. valutazione del valore aggiunto in termini economici, di salute e qualità dell'alimentazione, dei prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica.

Filiere di prodotto:

a) frutticoltura: pesco, melo, fragola, nocciolo, ciliegio;

b) colture industriali: barbabietola, pomodoro da industria;

c) colture erbacee da pieno campo: cereali (frumento, orzo, avena), leguminose da granella;

d) olivicoltura;

e) orticoltura: pomodoro, patata, peperone, melanzana, zucchino.

Art. 2.

Risorse finanziarie

Per il finanziamento di progetti di ricerca sui temi di cui all'art. 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali destina, per un triennio, l'importo di € 4.338.237,95 (lire 8.400.000.000) con i fondi stanziati sul cap. 7742, di cui fino ad un massimo di € 464.811,21 (lire 900.000.000), riservati a soddisfare gli oneri derivanti dal coordinamento generale e dalle misure di accompagnamento per la realizzazione dei progetti, che comprendono: il monitoraggio interno del Programma, le spese per la valutazione delle sostanze impiegate nella trasformazione dei prodotti agricoli biologici di cui al Reg. CEE 2092/91 All. VI (*A*, *B* e *C*), la formazione e aggiornamento dei ricercatori e la valutazione dei risultati di ricerca, dell'efficacia delle attività di trasferimento degli stessi, la loro divulgazione e la promozione delle innovazioni.

Art. 3.

Requisiti di ammissione dei progetti

1. Per l'attuazione del Programma di cui all'art. 1 possono presentare progetti solamente gli istituti di ricerca afferenti al Ministero delle politiche agricole e forestali di cui agli articoli 1, 10, 11, 12 e allegato I del decreto legislativo n. 454/1999, anche unitamente ad Università, altri enti pubblici di ricerca, enti di ricerca privati, che abbiano tra le loro prioritarie attività statutarie la ricerca e possano dimostrare di possedere adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore.

2. I progetti devono essere redatti in coerenza con una o più tematiche e con una o più filiere tra quelle indicate all'art. 1, avendo cura di indicare sia la/le tematiche sia la/le filiere di prodotto cui si riferiscono, come indicato nella modulistica di cui al successivo art. 4.

3. Considerata la necessità di attivare ricerche che tengano conto di tutte le competenze necessarie per il raggiungimento di risultati trasferibili al mondo produttivo e dell'uso efficace delle risorse, i progetti dovranno prevedere un numero minimo di quattro unità operative (di seguito denominate UU.OO.) e comunque non superiore ad otto; indipendentemente dal numero di UU.OO previste, il finanziamento da erogarsi a carico di questa amministrazione per ciascun progetto dovrà essere compreso tra € 230.000 (lire 445.342.100) e € 430.000 (lire 833.333.333) per anno, di cui almeno il 50% dovrà essere destinato ad enti di ricerca MiPAF.

Sono ammissibili a finanziamento i progetti:

a) coordinati da uno degli istituti di ricerca afferente alla rete del MiPAF, di cui agli articoli 1, 10, 11, 12, e allegato I del decreto legislativo n. 454/1999;

b) aventi durata massima di tre anni;

c) corredati dei dati e delle informazioni previste nei moduli allegati.

Art. 4.

Modalità di presentazione dei progetti

1. La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i mod. allegati *A*, *B*, *C* e accompagnata da lettera di trasmissione, deve essere inviata entro sessanta giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente decreto (farà fede il timbro postale, purché le proposte pervengano entro venti giorni dalla scadenza prefissata), al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche strutturali e sviluppo rurale - Ufficio ricerca e sperimentazione, via XX Settembre 20 - 00187 Roma, ed inviata in formato elettronico compatibile con pacchetto MS Office, secondo le modalità indicate nelle note esplicative degli allegati di cui sopra, all'indirizzo agribio2002@politicheagricole.it La domanda, se recapitata direttamente all'Ufficio in indirizzo, dovrà essere consegnata entro le ore 17 della data di scadenza.

Essa dovrà contenere:

a) l'indicazione della/le tematiche e della/le filiere di prodotto trattate nel progetto, la descrizione del progetto, con specifica degli obiettivi del gruppo proponente, la programmazione temporale delle attività previste, le modalità di monitoraggio interno, redatta secondo il modello *A* allegato. Tale descrizione dovrà essere sintetica ed esauriente, incentrata sugli aspetti più rilevanti per permettere la selezione delle proposte attraverso un giudizio fondato su elementi chiaramente individuati dai proponenti stessi e verificabili.

La proposta di progetto deve anche soddisfare le seguenti esigenze:

gli obiettivi devono corrispondere a rilevanti priorità di ricerca, nel settore considerato dal presente bando;

l'articolazione delle attività deve consentire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati;

le risorse finanziarie richieste devono risultare congrue rispetto al lavoro da svolgere;

i metodi di coordinamento delle varie componenti, di monitoraggio interno dell'andamento dei lavori e delle risorse utilizzate, devono essere chiaramente indicati;

dovranno essere forniti una dettagliata indicazione delle ricadute per gli operatori del settore ed elementi di conoscenza per i decisori pubblici;

dovranno essere individuate le modalità più appropriate per consentire ai potenziali fruitori la piena accessibilità ai risultati ottenuti, fornendo una descrizione dettagliata delle attività di dimostrazione, diffusione e comunicazione.

Tali elementi avranno rilevanza ai fini della valutazione delle proposte.

b) la previsione di spesa, articolata per le diverse voci come da modello *B*;

c) il dettaglio delle attività e della previsione di spesa delle singole UU.OO. partecipanti, come da modello *C*.

Art. 5.

Istruttoria e valutazione

1. La Direzione generale delle politiche strutturali e dello sviluppo rurale cura l'istruttoria, compresa l'ammissibilità a valutazione, e la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca presentati e affida al Comitato di esperti, di cui al decreto ministeriale n. 307 dell'8 luglio 2002, la selezione dei progetti ammessi a valutazione. A tal fine tale comitato opera attraverso il supporto di un apposito Gruppo tecnico-scientifico di esperti del settore (di seguito denominato Gruppo), nominato dal MiPAF e composto da un membro del suddetto Comitato, con funzione di presidente, da tre esperti, di cui uno possibilmente straniero, nonché da un esperto designato dalle associazioni dei produttori di agricoltura biologica e da un funzionario dell'Ufficio ricerca e sperimentazione del MiPAF, con funzione di segretario.

Il Gruppo ha anche il compito di verificare la congruità del finanziamento richiesto e di dare indicazioni e raccomandazioni per l'eventuale riorientamento dei progetti eleggibili; infine, lo stesso Gruppo propone la graduatoria finale alla valutazione del Comitato di esperti, di cui sopra.

L'istruttoria è volta ad accertare:

a) l'ammissibilità a finanziamento del progetto, secondo quanto stabilito agli articoli 3 e 4 del presente decreto;

b) la qualità scientifica della ricerca proposta in relazione agli obiettivi e alle priorità del presente bando;

c) il livello di innovazione acquisibile con la realizzazione del progetto;

d) l'adeguatezza dell'approccio metodologico ed il grado di interdisciplinarietà;

e) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, anche in riferimento alle risorse umane e strumentali che gli organismi proponenti dimostrano di possedere.

Saranno prioritariamente considerati i progetti che, a parità di altri elementi di valutazione, presentino una efficace integrazione tra l'attività di ricerca e le imprese operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare, in particolare quello dell'agricoltura biologica.

2. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico-scientifico, finanziario e delle eventuali esigenze di riorientamento di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali approva con proprio decreto la graduatoria finale dei progetti, nonché definisce, con decreti successivi, le modalità e le procedure per l'erogazione del finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Inoltre, tenuto conto che ciascuno dei progetti di ricerca proposti nell'ambito del bando potrà riguardare distinte linee di ricerca o filiere, il MiPAF individua i criteri di attuazione del coordinamento del PNR-AB e nomina un coordinatore, individuandolo tra i proponenti dei progetti eletti a finanziamento, con i seguenti compiti:

a) curare che i diversi progetti di ricerca finanziati concorrano, insieme, a dare risposte alle problematiche del settore in maniera organizzata e omogenea, per creare sinergie, evitando nel contempo sovrapposizioni e duplicazioni;

b) presentare i risultati delle ricerche di cui al presente bando a livello internazionale e comunitario;

c) supportare il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda la presentazione di proposte in sede comunitaria in materia di adeguamento delle attuali norme regolamentari;

d) informare periodicamente il Ministero stesso sull'avanzamento dell'intero Programma;

e) costituire un punto di riferimento qualificato per interloquire con le regioni per fini informativi e di trasferimento e valorizzazione delle innovazioni.

Il coordinatore generale, che deve avere maturato una notevole esperienza nel coordinamento di programmi, con particolare riferimento a quelli che trattano la ricerca e sperimentazione in materia di agricoltura sostenibile, dovrà sottoporre all'approvazione del MiPAF un piano di coordinamento indicando le modalità e i criteri per la realizzazione delle azioni finalizzate all'organizzazione, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio interno al Programma, a quelle di promozione e valorizzazione delle innovazioni, curando la loro armonizzazione con le iniziative analoghe o complementari attuate dalle regioni, nonché iniziative di formazione e addestramento del personale tecnico-scientifico operante nel Programma.

Gli oneri derivanti dal coordinamento e dal monitoraggio interno al Programma graveranno sulla riserva di cui all'art. 2 del presente decreto ministeriale, che ammonta, per il triennio, a € 464.811,21 (L. 900.000.000).

Le verifiche *in itinere* ed ex *post* vengono operate dal succitato Gruppo tecnico-scientifico di esperti del settore, che riferisce periodicamente al Comitato di esperti, di cui al decreto ministeriale n. 307 dell'8 luglio 2002. I risultati delle valutazioni ex *ante* e *in itinere*, riguardanti lo stato di avanzamento dei singoli progetti di ricerca, e finali nonché del piano di coordinamento generale, sono pubblicati sul sito Internet del MiPAF (http://www.politicheagricole.it)

Art. 6.

Modalità di finanziamento

1. Il contributo viene erogato all'ente proponente di ciascun progetto (coordinatore di singolo progetto) eletto a finanziamento, che provvede anche al trasferimento diretto delle risorse assegnate alle altre unità operative, secondo i termini indicati nel decreto di concessione del finanziamento stesso e corrispondente:

al 99% della spesa ammessa per gli enti pubblici di ricerca, università ed enti di ricerca con personalità giuridica di diritto privato che per prioritarie finalità statutarie svolgono attività di ricerca nel settore dell'agricoltura senza scopo di lucro;

al 60% della spesa ammessa per enti privati di ricerca riconoscibili quali piccole o medie imprese del settore agricolo ed agroalimentare, in base alla normativa europea;

al 50% della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo ed agroalimentare non riconducibili alle precedenti categorie.

Il presente decreto rispetta i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il finanziamento è erogato con un anticipo del 60% del totale delle risorse assegnate. Il restante 40% viene assegnato in più soluzioni o a saldo, in relazione ai risultati delle valutazioni e delle rendicontazioni.

Gli importi relativi alle rate successive, salvo le verifiche di carattere scientifico e/o amministrativo, sono erogati secondo le disponibilità e le autorizzazioni di spesa recate sul capitolo di finanziamento, nei termini delle norme vigenti. Le modalità di rendicontazione saranno indicate nella circolare allegata al decreto di finanziamento dei progetti ammessi.

2. I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad osservare le prescrizioni ministeriali, a comunicare le eventuali modifiche che dovessero occorrere per la realizzazione del progetto e ad ottenerne la previa approvazione.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2002

Il direttore generale: SERINO

MODELLO *A*

SCHEDA DI PROGETTO

1. Tematica e Filiera[1]				
2. Titolo				
3. Acronimo				
4. Tipo di progetto	Ricerca	Sviluppo	Dimostrativo	Misto
5. Durata (mesi)				
6. Finanziamento complessivo richiesto (€)				

7. Coordinatore di progetto		
	Nome e COGNOME	
	Istituzione di appartenenza	
	Indirizzo, telefono, e-mail	

8. Istituzione di appartenenza	
	Denominazione: Indirizzo: Tel.:______________, Fax:______________, e-mail: CODICE FISCALE: PARTITA I.V.A.: N. di conto contabilità speciale[2] presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29.10.1984, N. 720 di "Istituzione del sistema di Tesoreria unica per Enti ed Organismi pubblici"..............................(Per le Istituzioni di ricerca che non hanno autonomia finanziaria amministrativa dovrà essere indicato il N. di conto contabilità speciale della amministrazione di appartenenza) N. di C/C bancario o postale[3] presso .... Si precisa che i titoli, ai sensi della normativa vigente dovranno essere emessi CON/SENZA (barrare la voce che non interessa) la produzione della bolletta di incasso

9. Curriculum del coordinatore di progetto e pubblicazioni degli ultimi 5 anni[4] attinenti l'argomento	

10. Parole chiave[5]	

11. Descrizione del progetto (max. 18 pagine)

11.1 Sintesi del progetto (max. 2 pagine)

11.2 Inquadramento del progetto negli obiettivi della programmazione del settore[6] (max. 1 pagina)

11.3 Stato dell'arte generale sull'argomento del progetto (max. 2 pagine)

11.4 Obiettivi generali e specifici (intermedi e finali) (max. 3 pagine)

11.5 Piano di attività (max. 10 pagine)

11.5.1 *Descrizione delle attività previste*

11.5.2 *Articolazione temporale delle attività del progetto*

11.5.3 *Descrizione delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto*

11.5.4 *Elenco delle Unità Operative (UO) partecipanti e di eventuali collaborazioni esterne*

11.5.5 *Descrizione dei ruoli e delle modalità di interazione delle U.O. partecipanti e di eventuali collaborazioni esterne (inserire diagramma)*

11.5.6 *Descrizione delle modalità di monitoraggio interno del progetto e verifica dei risultati*

11.5.7 *Ostacoli prevedibili ed azioni correttive*

11.5.8 *Risultati attesi*

12. Ricadute e benefici (max. 2 pagine)

12.1 Benefici scientifici

12.2 Benefici economici

12.3 Impatto sociale

12.4 Impatto ambientale

13. Piano di sfruttamento dei risultati (max. 2 pagine)

13.1Pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative

13.2Convegni

13.3Materiali didattici e Corsi di formazione

13.4Brevetti

14. Eventuali altre fonti di finanziamento[7]

15. Scheda finanziaria del coordinatore di progetto

Categoria di costo	Importo (€)	% sul progetto[8]	Finanziamento Richiesto (€)
Partecipazioni a incontri, riunioni del progetto, convegni e congressi anche all'estero, visite di studio legate alle attività del progetto		%	
Altro[9]		%	
TOTALE[10]			

Timbro Istituzione	Firma Responsabile Amministrativo[11]	Firma Coordinatore di progetto

MODELLO *B*

SCHEDA FINANZIARIA

Riassuntiva[12] Per l'Intero Progetto

1. *Descrizione del personale* *(gg/anno sulla base di 210 gg./anno)*

Categoria		Anno			Totale
		1	2	3	
Tempo Indeterminato	Ricercatori				
	Tecnici				
	Personale ausiliario[13]				
Tempo determinato	Ricercatori[14]				
	Tecnici[15]				
	Personale ausiliario[16]				
Totale					

2. *Costi e richiesta finanziamento*

	Costo (€)				Finanziamento richiesto (€)			
	I anno	**II anno**	**III anno**	**Totale**	**I anno**	**II anno**	**III anno**	**Totale**
Personale a tempo indeterminato								
Personale a tempo determinato								
Attrezzature[17]								
Materiale di consumo								
Servizi[18]								
Missioni nazionali ed estere								
Spese generali[19]								
Coordinamento[20]								
TOTALE								

Timbro Istituzione	**Firma Responsabile Amministrativo[21]**	**Firma Coordinatore di progetto**

MODELLO *C*

SCHEDA DI UNITÀ OPERATIVA

1. Istituzione[22]	

Titolo del progetto[23]	

Titolo della ricerca[24]	

2. Ente di appartenenza	**MIPAF**		**MIUR**		**CNR**		**ENEA**		**Privati**		**ALTRO**	

3. Indirizzo postale	

4. Responsabile scientifico della UO e partecipanti[25]	Nome cognome Telefono, fax, e-mail

5. Finanziamento richiesto dalla U.O.	

6. Curriculum del responsabile e pubblicazioni negli ultimi 5 anni[26] **attinenti il progetto**	

7. Competenze dell'Unità Operativa in relazione al progetto[27]

10. SCHEDA FINANZIARIA DELL'UNITÀ OPERATIVA

10.1 Descrizione del personale *(gg/anno sulla base di 210 gg./anno)*

Categoria		**Anno**			**Totale**
		1	**2**	**3**	
Tempo Indeterminato	Ricercatori				
	Tecnici				
	Personale ausiliario [29]				
Tempo determinato	Ricercatori[30]				
	Tecnici[31]				
	Personale ausiliario [32]				
Totale					

10.2 Descrizione delle attrezzature[33]

Attrezzatura	**Istituzione acquirente**	**Motivazione**	**Vita utile (mesi):**	**Uso nel progetto (mesi)**	**Importo totale (€) (IVA compresa)**	**Importo addebitato al progetto (€) (IVA compresa)**

11. Costi e richiesta finanziamento

	Costo (€)				**Finanziamento richiesto (€)**			
	I anno	**II anno**	**III anno**	**Totale**	**I anno**	**II anno**	**III anno**	**Totale**
Personale a tempo indeterminato								
Personale a tempo determinato								
Attrezzature[34]								
Materiale di consumo								
Servizi[35]								
Missioni nazionali ed estere								
Spese generali [36]								
TOTALE								

Timbro Istituzione	**Firma Responsabile Amministrativo[37]**	**Firma Responsabile Unità Operativa**

ALLEGATO ai Mod. *A, B, C*

NOTE ESPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

1. *Presentazione del progetto in copia cartacea.*

La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i mod. allegati *A, B, C* e accompagnata da lettera di trasmissione, riportante nell'oggetto la dicitura «progetto bando agricoltura biologica 2002» e il nome del proponente» deve essere inviata entro sessanta giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente decreto (farà fede il timbro postale, purché le proposte pervengano entro venti giorni dalla scadenza prefissata), al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche strutturali e sviluppo rurale - Ufficio ricerca e sperimentazione, via XX settembre 20 - 00187 Roma. La domanda, se recapitata direttamente all'Ufficio in indirizzo, dovrà essere consegnata entro le ore 17 della data di scadenza.

2. *Presentazione del progetto in formato elettronico.*

La proposta di progetto dovrà essere inviata dal proponente in formato elettronico, compatibile con pacchetto MS Office, all'indirizzo agribio2002@politicheagricole.it come unico file contenente i mod. *A* e *B* compilati a cura del proponente, e i mod. *C* compilati dalle singole UU.OO, compreso quello della UO del proponente. Nell'oggetto del messaggio si deve riportare la dicitura «progetto bando AB-2002- nome proponente». Il testo del messaggio di trasmissione deve essere il seguente: «Si trasmette il progetto "Titolo" proposto da "Nome proponente" del "Denominazione ente di appartenenza" comprendente n. ... UU.OO, come da n. ... Mod. *C* ivi inseriti».

3. *Compilazione modulistica.*

I Mod. *A* e *B* sono da compilarsi a cura del proponente del progetto (denominato coordinatore del progetto). Il Mod. *B* nella tabella costi dovrà riportare la somma delle corrispondenti voci dei Mod. *C* delle diverse UU.OO. Il Mod. *C* è da compilarsi a cura di ciascuna delle unità operative (UO), compresa quella del coordinatore del progetto. Nella compilazione della modulistica attenersi alle note esplicative in allegato.

Pertanto la completa proposta di progetto deve comprendere n. 1 Mod. *A*, n. 1 Mod. *B* e tanti Mod. *C* quante sono le UU.OO. (da quattro a otto come indicato nel bando).

---

1) Indicare la/le tematiche e la/le filiere di prodotto trattate nel progetto, seguendo la numerazione indicata all'art. 1 del bando.

2) Solo per istituzioni pubbliche.

3) Solo per istituzioni private con indicazione della denominazione esatta dell'istituto di credito o dell'ufficio PP.TT e con indicazione delle coordinate bancarie (codici ABI e CAB).

4) Massimo 1 pagina per il *curriculum*; massimo 10 pubblicazioni.

5) Inserire parole chiave utili ai fini del reperimento di fonti bibliografiche pertinenti al tema trattato.

6) In riferimento ai documenti programmatici del settore nazionali (PNR-AB, PNR-SASSO ecc.) ed europei.

7) Utilizzare lo spazio necessario indicando eventuali altre fonti di finanziamento, diverse dal MiPAF, che concorrono alla realizzazione del progetto (enti cofinanziatori).

8) Indicare la percentuale che la voce rappresenta rispetto al costo totale del progetto.

9) Specificare.

10) Le spese di coordinamento non possono, di norma, essere superiori al 5 % del totale richiesto per il progetto.

11) Da intendersi il responsabile amministrativo (dirigente amministrativo, segretario amministrativo o facente funzione, di istituto, dipartimento etc.) dell'istituzione di appartenenza del coordinatore di progetto, beneficiaria del finanziamento, in caso di approvazione del progetto.

12) I dati derivano dalla somma delle singole schede di ricerca (Mod. *C*) relative ad ogni U.O. e del coordinamento (Mod. *A*).

13) Impiegati amministrativi, impiegati agricoli, operai o altro (specificare). Si tenga presente che la qualifica di «impiegato agricolo» svolge le attività previste dalla declaratoria contemplata nel CCNL del settore agricoltura, e appartiene alla categoria (2ª Categoria) del «personale di concetto che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, del dirigente o del direttore, provvede con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda agricola o di parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa».

La qualifica di «operaio agricolo» prevede le mansioni funzionali alle sperimentazioni effettuate nella azienda agricola dell'Ente di ricerca.

14) Indicare in questa voce contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato per prestazioni professionali, assegni di ricerca, borse di studio ecc.

15) Indicare in questa voce contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato per prestazioni professionali, ecc.

16) Vedi nota 13.

17) Ammesse solo per enti vigilati dal MiPAF di cui al decreto legislativo n. 454/1999 (istituti afferenti al CRA, INRAN, INEA, ENSE). Inserire la somma del punto 10.2 dei diversi Mod.*C* delle UU.OO.

18) La voce servizi comprende:

- le commesse esterne, svolte da soggetti qualificati con personalità giuridica privata o pubblica, che sono richieste con apposito atto d'impegno giuridicamente valido (es. convenzione) sottoscritto dal fornitore del servizio;

- le consulenze intese come prestazioni professionali a carattere scientifico rese da professionisti in possesso di partita IVA e conferite con apposito atto d'impegno giuridicamente valido sottoscritto dal consulente;

- le prestazioni non reperibili nell'ambito della struttura di ricerca e fornite da soggetti pubblici o privati abilitati alla prestazione indicata (manutenzione di attrezzature e strumentazioni, assistenza per reti informatiche e siti Internet, spese veterinarie, analisi chimiche, chimico-fisiche, ecc.).

19) Non superiori al 10% del costo del progetto, da rendicontare forfettariamente e comprensive di: telefono, luce, cancelleria, spese postali e altre eventuali spese, per la quota parte imputabile al progetto.

20) Indicare l'importo totale di cui al punto 15, Mod. *A*.

21) Da intendersi il responsabile amministrativo (dirigente amministrativo, segretario amministrativo o facente funzione, di istituto, dipartimento ecc.) dell'istituzione di appartenenza del coordinatore di progetto, beneficiaria, in caso di approvazione del progetto, del finanziamento.

22) Indicare anche eventuale sezione (di IRSA, Dipartimento universitario ecc.).

23) Indicare il titolo del progetto di cui al punto 2 del Mod. *A*.

24) Indicare il titolo dell'attività proposta dalla singola unità operativa.

25) Elencare i partecipanti alla ricerca (i nominativi e la qualifica o la specifica «da assumere») ampliando la casella per lo spazio necessario.

26) Massimo 1 pagina per il *curriculum*; massimo 10 pubblicazioni.

27) Descrivere le competenze tecnico-scientifiche e le risorse strumentali e infrastrutturali disponibili.

28) Specificare.

29) Impiegati amministrativi, impiegati agricoli, operai, altro (specificare). Si tenga presente che la qualifica di «impiegato agricolo» svolge le attività previste dalla declaratoria contemplata nel CCNL del settore agricoltura, e appartiene alla categoria (2ª Categoria) del «personale di concetto che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, del dirigente o del direttore, provvede con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda agricola o di parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa».

La qualifica di «operaio agricolo» prevede le mansioni funzionali alle sperimentazioni effettuate nella azienda agricola dell'Ente di ricerca.

30) Indicare in questa voce contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato per prestazioni professionali, assegni di ricerca, borse di studio ecc.

31) Indicare in questa voce contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato per prestazioni professionali, ecc.

32) Vedi nota 29.

33) Ammesse solo per enti vigilati dal MiPAF di cui al decreto legislativo n. 454/1999 (istituti afferenti al CRA, INRAN, INEA, ENSE). Per tali enti elencare le attrezzature necessarie (secondo lo schema indicato) delle quali si prevede l'acquisto, le motivazioni, l'importo, la vita utile, la percentuale di utilizzazione per il progetto.

34) Ammesse solo per enti vigilati dal MiPAF di cui al decreto legislativo n. 454/1999 (istituti afferenti al CRA, INRAN, INEA, ENSE). Inserire la somma del punto 10.2 dei diversi Mod. *C* delle UU.OO.

35) la voce servizi comprende:

- le commesse esterne, svolte da soggetti qualificati con personalità giuridica privata o pubblica, che sono richieste con apposito atto d'impegno giuridicamente valido (es. convenzione) sottoscritto dal fornitore del servizio;

- le consulenze intese come prestazioni professionali a carattere scientifico rese da professionisti in possesso di partita IVA e conferite con apposito atto d'impegno giuridicamente valido sottoscritto dal consulente;

- le prestazioni non reperibili nell'ambito della struttura di ricerca e fornite da soggetti pubblici o privati abilitati alla prestazione indicata (manutenzione di attrezzature e strumentazioni, assistenza per reti informatiche e siti Internet, spese veterinarie, analisi chimiche, chimico-fisiche ecc.).

36) Non superiori al 10% del costo del progetto, da rendicontare forfettariamente e comprensive di: telefono, luce, cancelleria, spese postali e altre eventuali spese, per la quota parte imputabile al progetto.

37) Da intendersi il responsabile amministrativo (dirigente amministrativo, segretario amministrativo o facente funzione, di istituto, dipartimento ecc.). dell'istituzione di appartenenza del responsabile della unità operativa, beneficiaria dell'eventuale finanziamento, in caso di approvazione.

02A11582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 agosto 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Nania, Console generale onorario del regno di Thailandia a Catania.

02A11630

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 settembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9771
Yen giapponese	119,99
Corona danese	7,4272
Lira Sterlina	0,62710
Corona svedese	9,1035
Franco svizzero	1,4645
Corona islandese	85,37
Corona norvegese	7,3145
Lev bulgaro	1,9471
Lira cipriota	0,57386
Corona ceca	30,377
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,95
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5922
Lira maltese	0,4124
Zloty polacco	4,0510
Leu romeno	32280
Tallero sloveno	228,2565
Corona slovacca	41,929
Lira turca	1612000
Dollaro australiano	1,7913
Dollaro canadese	1,5495
Dollaro di Hong Kong	7,6210
Dollaro neozelandese	2,0737
Dollaro di Singapore	1,7431
Won sudcoreano	1197,44
Rand sudafricano	10,4281

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11742

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari, S.c.r.l., in Palo del Colle.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 2 settembre 2002, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari, S.c.r.l., con sede in Palo del Colle (Bari), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, TUB.

02A11583

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 720 dell'8 agosto 2002 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Daparox».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2002.

Alla pag. 27 prima colonna, dove è scritto:

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444037/M (in base 10) - 11TPB5 (in base 32).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 15,98 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 26,39 euro (IVA inclusa).

Leggasi:

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444037/M (in base 10) - 11TPB5 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 15,98 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 26,39 euro (IVA inclusa).

02A11457

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soyacal»

Con il decreto n. 800.5/R.M.162/D70 del 29 agosto 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

SOYACAL IV 1 flac. emulsione 500 ml 10% - A.I.C. n. 026375 030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Grifols Italia S.p.a., titolare della specialità.

02A11456

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Refobacin Palacos»

Con il decreto n. 800.5/R.M.837/D71 del 29 agosto 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

REFOBACIN PALACOS, 2 buste polv. 40,8 g + 2 f. solv. - A.I.C. n. 027016 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta MERCK KGAA (Germania), titolare della specialità.

02A11455

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mistamin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.383/D72 del 5 settembre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MISTAMIN:

4 cpr filmrivestite rilascio modif. 10 mg blister - A.I.C. n. 034198 010;

7 cpr filmrivestite rilascio modif. 10 mg blister - A.I.C. n. 034198 022;

10 cpr filmrivestite rilascio modif. 10 mg blister - A.I.C. n. 034198 034;

15 cpr filmrivestite rilascio modif. 10 mg blister - A.I.C. n. 034198 046;

20 cpr filmrivestite rilascio modif. 10 mg blister - A.I.C. n. 034198 059;

30 cpr filmrivestite rilascio modif. 10 mg blister - A.I.C. n. 034198 061;

50 cpr filmrivestite rilascio modif. 10 mg blister - A.I.C. n. 034198 073;

100 cpr filmrivestite rilascio modif. 10 mg blister - A.I.C. n. 034198 085;

4 cpr filmrivestite ril. mod. 10 mg contenit. sicur. - A.I.C. n. 034198 097;

7 cpr filmrivestite ril. mod. 10 mg contenit. sicur. - A.I.C. n. 034198 109;

10 cpr filmrivestite ril. mod. 10 mg contenit. sicur. - A.I.C. n. 034198 111;

15 cpr filmrivestite ril. mod. 10 mg contenit. sicur. - A.I.C. n. 034198 123;

20 cpr filmrivestite ril. mod. 10 mg conten. sicur. - A.I.C. n. 034198 135;

30 cpr filmrivestite ril. mod. 10 mg conten. sicur. - A.I.C. n. 034198 147;

50 cpr filmrivestite ril. mod. 10 mg conten. sicur. - A.I.C. n. 034198 150;

100 cpr filmrivestite ril. mod. 10 mg conten. sicur. - A.I.C. n. 034198 162.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Galderma Italia S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A11454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Progresso di Riccia Soc. Coop.», in Riccia.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Progresso di Riccia Soc. Coop.», con sede in Riccia, costituita per rogito dott. Mario Fanelli in data 12 luglio 1988, repertorio n. 169191, che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11612

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «SS. Cosimo e Damiano a r.l.», in Andria

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «SS. Cosimo e Damiano a r.l.» n. posizione 5064/197752, con sede in Andria (costituita per rogito notaio Giuseppe Tedone in data 25 gennaio 1983, repertorio n. 11970) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11631

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Il Sorriso a r.l.», in Trani

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sociale «Il Sorriso a r.l.» n. posizione 8409, con sede in Trani (costituita per rogito notaio Onofrio Bottaro in data 2 giugno 1999, repertorio n. 74093) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11632

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Città Nuova a r.l.», in Corato

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Città Nuova a r.l.» n. posizione 8435, con sede in Corato (costituita per rogito notaio Agostino Lauro in data 1º febbraio 1990, repertorio n. 12815) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11633

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «I.G. Impegno e Garanzia a r.l.», in Monopoli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «I.G. Impegno e Garanzia a r.l.» n. posizione 7352/264875, con sede in Monopoli (costituita per rogito notaio Caterina Mardesic Lonero in data 26 giugno 1993, repertorio n. 19135) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11634

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento del portafoglio assicurativo a seguito dell'operazione di cessione del ramo d'azienda Royal Direct della Royal Insurance Holdings Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, alla società Direct Line Insurance S.p.a. (in breve, Direct Line), in Milano, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'autorità di vigilanza del Regno Unito ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 92/49/CEE, il trasferimento del portafoglio assicurativo acquisito, in via diretta con il nome commerciale «Royal Insurance», dalla Rappresentanza

generale per l'Italia, con sede in Milano, della società Royal Insurance Holdings Limited alla società Direct Line Insurance S.p.a. (in breve, Direct Line), con sede Milano, piazza Monte Titano, 10.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

02A11598

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - società cooperativa a responsabilità limitata», in Palo del Colle, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 4 settembre 2002 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Palo del Colle (Bari), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 settembre 2002 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'avv. prof. Sergio Luciani è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato T.U.

02A11580

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - società cooperativa a responsabilità limitata», in Palo del Colle.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 settembre 2002, ha nominato il sig. dott. Silvano Duggento Commissario straordinario ed i sigg. avv. prof. Sergio Luciani, dott. Dionisio Pardi e dott. Giuseppe Tammaccaro componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Palo del Colle (Bari), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 settembre 2002.

02A11581

AUTOMOBILE CLUB DI ORISTANO

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità

Si comunica l'approvazione da parte del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club di Oristano, adottato con delibera del Consiglio direttivo dell'Automobile Club di Oristano del 29 aprile 2002, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli enti pubblici non economici.

02A11540

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651226/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 2 6 *

€ 0,77